



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA  
PROVINCIA DI MESSINA**



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

## **OSSERVAZIONI AL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO AMBITO 9**

La *Convenzione Europea del Paesaggio* ha rappresentato in questi anni una svolta fondamentale nel modo di concepire il concetto di paesaggio e in ragione alle politiche di intervento ad esso relative.

Infatti, nel legare sostanzialmente il paesaggio alle comunità che lo hanno prodotto e che lo vivono quotidianamente, la Convenzione rappresenta un superamento sostanziale della vecchia concezione estetica, per cui il “bel paesaggio” riguardava solo porzioni limitate del territorio da tutelare attraverso il vincolo. Se oggi di conseguenza la nozione di paesaggio si estende a tutto ciò che è percepibile dalla collettività, allora tutto ciò che ci circonda e che possiamo percepire è “*paesaggio*”. Questo rivoluzionario modo di intendere il paesaggio deve per forza di cose comportare una profonda innovazione nelle politiche ad esso dirette; se tutto è paesaggio è evidente quindi che esso non può essere solo tutelato, vincolato, ma dovrà essere riqualificato, riutilizzato, riordinato e restaurato, laddove le condizioni lo richiedano o ancora valorizzato con progetti finalizzati per utilizzare tale fondamentale risorsa nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio.

La redazione del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, comprendente la parte orientale della provincia di Messina, in attuazione di quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale, rappresenta un evento di straordinaria importanza per la città e la provincia.

Esso, infatti, potrà finalmente consentire una adeguata tutela e conservazione delle aree di maggiore pregio ambientale e paesaggistico, e contribuire ad elevare i livelli di sicurezza nel territorio, stimolando una adeguata politica di difesa del suolo. Ma, in coerenza con

quanto detto sopra, il Piano Paesaggistico dovrà rappresentare una concreta occasione ed opportunità per avviare una politica costruttiva sul territorio di riqualificazione ambientale per il riordino e la valorizzazione degli ambiti di più elevato pregio.

Il Documento presentato dalla Soprintendenza, dopo una accurata e puntuale ricognizione dei beni paesaggistici che vengono sottoposti a regime di tutela, individua n. 13 Paesaggi locali nei quali si articola il territorio dell'Ambito 9 e per ognuno di essi ne definisce gli obiettivi di riqualificazione o valorizzazione e gli indirizzi e direttive da seguire da parte degli Enti locali. Ci sembra questo un decisivo passo nella direzione di una concezione delle politiche del paesaggio non limitate ai soli aspetti del vincolo di tutela; l'auspicio degli architetti e degli ingegneri messinesi è che tali indirizzi e direttive possano presto essere seguiti da concreti Programmi di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio da elaborare in forma concertata fra gli Enti locali interessati (Provincia, Comuni) e la Soprintendenza Regionale, che individuino i beni da riqualificare e valorizzare e le risorse destinate allo scopo: **è questo a nostro parere il modo migliore per garantire in concreto la tutela del paesaggio.**

In tale ottica sarebbe auspicabile che gli Enti, portatori di interessi paesaggistici comuni, si dotino di "carte del paesaggio" quale strumento volontario di programmazione e progettazione paesaggistica, al fine di perseguire una evoluzione coordinata delle dinamiche del territorio. La "carta del paesaggio" si pone come una sorta di piano di settore particolareggiato a scala adeguata, soprattutto in riferimento alle aree sottoposte a tutela, che ne possa prevedere gli sviluppi progettuali con scadenze temporali.

Esiste infatti il pericolo che il sovrapporsi di troppe normative riguardanti il territorio, in mancanza di un chiaro quadro programmatico, con criteri certi di applicazione, possa costituire elemento di confusione e, contrariamente agli obiettivi, di minor salvaguardia del territorio con conseguente incentivazione all'abusivismo diffuso. A tutela dell'applicabilità delle direttive di Piano, è necessario che queste si rendano compatibili con un corretto sviluppo socio-economico del territorio stesso.

Passando ad un esame dell'articolato, in particolar modo si nota che l'attenzione maggiore è rivolta al territorio naturale legato allo sviluppo agro-forestale ed in specie si rileva che le norme dettate per le zone boschive e per la salvaguardia delle essenze e dei paesaggi agro-forestali, entrano fortemente in contrasto con le logiche del Codice Urbani, in quanto di fatto vincolano l'intero territorio con inutili ed improduttive regole che impegnano

lo stesso territorio a subire vincoli passivi, contrari allo sviluppo, tesi solo all'inutile conservazione vincolata ad una necessaria manutenzione improduttiva.

Il piano assume così un inusuale ed incongruente aspetto agro-forestale, vincolando di fatto, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dai vincoli apposti, l'intero territorio, vanificando il ruolo di tutela e sviluppo che il codice Urbani ha assegnato al P.T.P.

Da qui in caduta un susseguirsi di vincoli a salvaguardia e difesa della conservazione, di un territorio ormai collassato che necessita di urgentissime cure per un improrogabile recupero.

Alla luce di queste ed altre considerazioni, e nella logica di voler dare al territorio regole certe, tese a tutelare, costruendo potenzialità finalizzate al riordino, ormai improrogabile, anche alla luce delle ultime vicende legate al dissesto idrogeologico di gran parte della nostra provincia, si è ritenuto **indispensabile** proporre le **OSSERVAZIONI** di cui si dirà appresso, frutto di un travagliato, ma cosciente, dibattito interno tra l'Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri, teso a rendere congrue con le istanze del territorio un piano divenuto ormai necessario ed indispensabile, che riesca a promuovere l'auspicato sviluppo dello stesso per consentire la necessaria valorizzazione, auspicata ormai da troppo tempo.

L'unico modo per ottenere quanto su esposto, è quello di consentire il riordino attraverso la formazione del **progetto urbano di questo territorio**, vittima di una naturale tendenza legata al saccheggio delle coste, unica e grande risorsa spendibile per un reale potenziale rilancio.

Il P.T.P. presentato, purtroppo, non consente la formazione di questo progetto, ma soltanto nello stesso tempo, "spinto" solo da nobili sentimenti, cerca di congelare inopportuna una situazione di fatto ormai ingestibile ed insostenibile non solo da singoli cittadini ma soprattutto dalle amministrazioni locali e centrali.

-----

Sulla scorta di quanto sopra detto, prima di passare alle analisi dell'articolato per procedere alla stesura delle singole osservazione riteniamo necessario premettere alcune considerazioni.

L'art. 145 del Codice Urbani (D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) chiarisce quali siano le finalità fondamentali del Piano Paesaggistico e in particolare:

- Punto 2: “I Piani Paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico”.

- Punto 3: “ Le previsioni dei piani (...) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali (...)”

- Punto 4: “Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e **comunque non oltre due anni dalla sua approvazione**, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici (...). I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.

Visto quanto sopra, si rileva che la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l’applicazione dei vincoli sul territorio, ne consegue che le scelte contenute nel Piano possono essere solo di indirizzo, le cui prescrizioni meglio specificate nella normativa allegata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate. A tale proposito c’è da osservare che l’art. 43 del Piano definisce i “Paesaggi Locali”, che costituiscono il riferimento per gli indirizzi, le direttive e prescrizioni, la cui efficacia è disciplinata dall’art. 5 delle stesse norme.

I paesaggi locali, individuati nella tav. S24, con riferimento per esempio al territorio comunale della città di Messina sono:

1. Stretto di Messina

11. Rametta e Bauso

13. Capo Rasocolmo.

In particolare tali paesaggi sono normati dai seguenti articoli:

Art. 44 (Paesaggio Locale 1 – Stretto di Messina)

Art. 54 (Paesaggio locale 11 – Rometta e Bauso)

Art. 56 (Paesaggio locale 13 – Capo Rasocolmo)

I citati articoli, dopo una premessa generale, suddividono a loro volta ogni paesaggio locale in sottozone rispetto alle quali vengono individuati singolarmente gli indirizzi, le Direttive e le Prescrizioni.

Così per il paesaggio locale “Stretto di Messina” sono previste 7 sottozone (da 1A a 1G) per quello “Rametta Bauso” sono previste 6 sottozone (da 11A a 11F) e per quello di “Capo Rasocolmo” sono previste 5 sottozone (da 13A a 13F).

Ogni sottozona prevede ciascuna differenti Indirizzi, Direttive e Prescrizioni, per cui solo nel territorio comunale della città di Messina abbiamo 57 tra Indirizzi, Direttive e Prescrizioni, solo per i paesaggi locali.

L’individuazione di tali sottozone dei singoli Paesaggi Locali è solamente descrittiva ed è limitata all’indicazione del titolo delle singole sottozone.

Per tale motivo è impossibile, sia per i proprietari dei terreni, sia per i professionisti impegnati nelle progettazioni sul territorio, che per gli Enti territoriali competenti (come il Comune di Messina) riuscire a capire i limiti esatti tra le sottozone e di conseguenza quali indirizzi, direttive e prescrizioni applicare durante la fase progettuale (tra le citate).

Trattasi inoltre di norme la cui mancata osservanza comporta l’applicazione di sanzioni penali, che per i professionisti (ingegneri, architetti) possono ingenerare ulteriori conseguenze professionali quali la sospensione dall’albo.

Occorre rilevare inoltre che, nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né tanto meno analizzato il processo di trasformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione, sia comunali che di settore, corredati da espliciti pareri della stessa Soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei.

Tutto ciò premesso, ci sembra opportuno rappresentare e ribadire che il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano Paesaggistico, non prevede la possibilità che i P.T.P. possano dettare norme urbanistiche.

Infatti, in conformità a quanto previsto dall’art. 143, il Piano individua immobili ed aree e determina le prescrizioni d’uso a cui sono assoggettate tutte le nuove attività, rinviando all’autonomia dell’Ente Locale la redazione e le relative varianti degli strumenti urbanistici.

Alla luce delle precedenti considerazioni e premesse, si osserva quanto segue (indicando con testo sottolineato le parti modificate dell'articolato proposto dal P.T.P.):

### Osservazione n° 1

#### *Art. 13*

#### *Sistema costiero*

In ragione di quanto considerato in premessa ed in particolar modo per evitare il congelamento e di conseguenza il degrado del territorio, trasformato dalle continue modificazioni, legate ai programmi pianificati dal sistema socio-politico-economico prodotto dal territorio, si ritiene indispensabile modificare **l'art. 13 al terzo comma come segue:**

*Entro la fascia di rispetto di trecento metri delle aree costiere.*

*Non sono consentite:*

- *cave e discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere, di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate;*
- *ad esclusione delle zone A e B e delle aree contenute nei centri abitati consolidati, così come rappresentati nella tav. 10 del Piano Paesaggistico, dove viene individuato l'abitato esistente con la crescita urbana al momento dell'adozione dello stesso e delle aree portuali esistenti e di progetto, nuove edificazioni in sequenza (schiere), fermo restando il rispetto dei limiti della L.R. 78/76 e ulteriori norme più restrittive contenute in strumenti vigenti e nelle norme del Piano relativamente ai singoli Paesaggi Locali.*
- *strutture isolate o in sequenza per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscono detrattori paesistici e non consentono adeguati accessi al litorale. Le realizzazioni dovranno essere subordinate alla redazione di appositi piani di fruizione (piani spiaggia).*

*Gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone di espansione, insediamenti impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto*

delle aree costiere se non attraverso l'individuazione di aree da assoggettare a piani attuativi di iniziativa pubblica, che riguardano interventi di sviluppo e riordino urbanistico, afferenti anche a servizi territoriali e urbani e relative infrastrutture. L'attuazione di questi potrà utilizzare procedure di legge concorsuali con l'intervento di capitale privato.

*(omissis)*

**La superiore osservazione comporterà le conseguenti modifiche agli indirizzi, direttive e prescrizioni dei Paesaggi locali di cui al Titolo III.**

## **Osservazione n° 2**

### *Art. 14*

#### *Fasce fluviali, risorse idriche e termali*

In ragione del fatto che i corsi d'acqua non descritti negli elenchi di cui al R.D. 11/Dic/93 n. 1775 sono state indiscriminatamente inseriti negli elaborati grafici di analisi allegati al Piano (Tav. 07) congelando di fatto le aree limitrofe per una ampiezza di 150 mt dalle sponde di ambo i lati; premesso che l'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 nella parte in cui dispone *“sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposte alle disposizioni di questo titolo (...) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11/12/1933 n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m.”*,

va interpretato nel senso che, solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, cioè per i corsi d'acqua che non sono né fiumi, né torrenti, si impone ai fini della loro rilevanza paesaggistica l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche (in senso conforme alle sentenze: TAR Campania Salerno sez. II 12/07/2008 n. 2172) in tal senso ed a chiarimento, **il primo comma dell'articolo 14 dovrà essere così modificato:**

*Il Piano individua come elementi di rilevante interesse ambientale, scientifico e paesaggistico le acque fluenti (fiumi, torrenti e corsi d'acqua), i pantani costieri, i bivieri, gli*

*invasi superficiali, le sorgenti termali e non, riportati nella tavola 7 di analisi (idrologica), con esclusione delle acque fluenti di minore dimensione ed importanza, a prescindere dalla denominazione catastale, non ricomprese negli elenchi delle acque pubbliche previste dal R.D. 11/12/1933 n. 1775, se non espressamente individuate all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.*

*(omissis)*

Per consentire inoltre il necessario riordino delle aree limitrofe ai torrenti ed ai corsi d'acqua già compromesse e legate a centri abitati esistenti si ritiene necessario modificare il **terzultimo comma dello stesso articolo come segue:**

*Gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone di espansione, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua così come sopra definiti, se non attraverso l'individuazione di aree da assoggettare a piani attuativi di iniziativa pubblica, che riguardano interventi di sviluppo e riordino urbanistico anche afferenti a servizi territoriali e urbani e relative infrastrutture. L'attuazione di questi potrà utilizzare procedure di legge concorsuali con l'intervento di capitale privato.*

*La superiore osservazione comporterà le conseguenti modifiche agli indirizzi, direttive e prescrizioni dei Paesaggi locali di cui al Titolo III.*

### **Osservazione n° 3**

#### *Art. 41*

#### *Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico*

Le problematiche e perplessità riportate in premessa le ritroviamo nella stesura dell'art. 41 nel quale si pretenderebbe di apporre un vincolo diffuso alla totalità del territorio legandolo alla conservazione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche delle costruzioni in zona agricola.

A tale proposito è impensabile e certamente irrazionale immaginare di vincolare tutte le costruzioni in zona agricola limitando le scelte architettoniche a tipologia a volte obsolete non più idonee allo sviluppo moderno e tecnologicamente avanzato, che garantisce il necessario



sviluppo agricolo del nostro territorio, che ha proprio nell'agricoltura e pastorizia la risorsa primaria.

In tal senso diviene indispensabile modificare **il primo comma dell'art. 41 nel seguente modo:**

*Il P.T.P., nelle aree agricole di riconosciuto pregio ambientale vincolate e riportate nelle redigende nuove pianificazioni, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.*

*(omissis)*

**La superiore osservazione comporterà le conseguenti modifiche agli indirizzi, direttive e prescrizioni dei Paesaggi locali di cui al Titolo III.**

#### **Osservazione n° 4**

### **ART. 27**

#### ***Aree di rilevanza comunitaria SIC e ZPS***

Si rileva a tale proposito che la mancanza dei Piani di Gestione rende impraticabile quanto previsto dalla norma esplicitata dal su detto articolo e quindi si ritiene necessario integrare **l'ultimo comma nel modo seguente:**

*Il Piano Paesaggistico individua le zone di Protezione Speciale (ZPS) ed i siti di Interesse Comunitario (SIC) riportati nella tavola 30a di Piano come Beni paesaggistici tipizzati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. I, del D.lgs. n. 42/04, e succ. mod., al fine di conservare oltre che i valori ambientali anche quelli del paesaggio, pertanto piani e progetti sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, e vanno redatti in conformità alle previsioni del presente Piano tenendo conto dei valori culturali insieme a quelli naturalistici.*

L'autorizzazione paesaggistica nelle aree di rilevanza comunitaria, SIC e ZPS, indicate dal P.T.P. si renderà necessaria solo successivamente all'approvazione dei relativi piani di gestione.

### **Osservazione n° 5**

#### ***Art. 63***

#### ***Norme transitorie e di salvaguardia***

Si rileva infine che per un equo trattamento dei cittadini e delle collettività, diviene necessario che il Piano Paesaggistico, così come recita l'art. 145, punto 3 del Codice Urbani, già analizzato in precedenza, al fine di consentire un corretto riordino del territorio ed uno sviluppo sostenibile, stabilisca corrette norme di salvaguardia e transitorie nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, ed in risposta alle considerazioni e premesse in precedenza esposte si ritiene necessario modificare ed integrare l'art. 63 nel seguente modo:

- Restano valide tutte le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali alla data di adozione del presente piano e tutte le iniziative di natura pubblica e privata in corso, in conformità alle pianificazioni in atto vigenti ricadenti all'interno della fascia dei 300 metri dalla costa e su tutte le fasce di rispetto dei torrenti e delle aree vincolate previste dal presente piano paesaggistico, all'interno dell'abitato consolidato.

Sono escluse inoltre da limitazioni e prescrizioni tutte le aree portuali esistenti ed in corso di progettazione, così come già previsto per legge (art. 57 della L.R. 71/78 come modificato dall'art. 89 L.R. n. 6 del 2001) nonché quelle iniziative afferenti gli interventi ricadenti all'interno dei piani attuativi pubblici già deliberati e dei P.L. di iniziativa privata già convenzionati. In tali casi la tutela si applica attraverso i procedimenti autorizzativi di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

- Tutte le prescrizioni dettate agli artt.17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 e 33 devono essere applicate solo nelle aree con caratteristiche ambientali di pregio individuate nei redigenti nuovi piani regolatori in conformità agli studi agroforestali previsti per legge, finalizzati anche a tali scopi.

- Tutte le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, all'interno dell'abitato consolidato, restano valide ed operative, fermo restando che comunque dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza tutte quelle iniziative che ricadono entro 300 metri dalla costa e entro le fasce di rispetto dei torrenti di cui agli elenchi del R. D. 11/Dic/1933, n. 1775.
- I vincoli cogenti di conseguenza, legati alla salvaguardia paesaggistica, contenuti nelle norme e nelle tavole di piano, nelle more di adeguamento delle pianificazioni alle prescrizioni dello stesso, riguardano soltanto le aree libere esterne al centro abitato consolidato di cui alla tav. 10.
- Vengono anche escluse dalla salvaguardia i servizi di pertinenza necessari (rifornimenti carburanti, cabine Enel, etc.) a tutte le infrastrutture e servizi territoriali ed urbani esistenti (strade, ferrovie, aeroporti, porti, ospedali, edifici di pubblico interesse, etc.)
- Tutte le direttive e le prescrizioni contenute nell'art. 43 e seguenti, relative ai Paesaggi Locali ed alle relative sottozone, saranno applicabili solo dopo una accurata rappresentazione cartografica, in adeguata scala degli stessi, per consentire una sicura individuazione, da riportare nei redigendi P.R.G..
- I beni vincolati di cui all'art. 36, individuati nella tavola AO9a/b/c in scala 1:50000 mediante dei simboli, esclusi quelli già vincolati come per legge, sono da ritenersi di indirizzo sino alla formazione dei nuovi strumenti urbanistici dove dovranno essere individuati e sottoposti eventualmente alla procedura per l'applicazione di nuovi vincoli. Di conseguenza tutte le indicazioni previste dall'art. 36, nelle more, sono applicabili esclusivamente ai beni vincolati con decreto assessoriale.

*Messina, 28 aprile 2010*

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti  
Arch. Gaetano Montalto

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri  
Ing. Santi Trovato

.....

.....

Hanno partecipato alle riunioni:

**Consiglio Architetti**

Daniela de Domenico

Venera Leto

Adriana Russo

Teresa Altamore

Mario Aronica

Pino Falzea

Giovanni Manzella

Nino Rotella

**Architetti**

Pasquale La Spina

Clelia Testa Camillo

Peppe Fera

Nuccio Pecora

Luca d'Amico

Marcel Pidalà

Armandofederico Merlo

Francesca Faro

Renato Arrigo

Elena Mirenda

Antonio Ciancio

Italo Strani

Gabriella Gemelli

Francesco Modica

Antonello Bonanno

Nino Mandanici

Aurelio Siracusano

**Ingegneri**

Paolo Cigala

Puccio Bonanno

Carmelo Famà

Nunzio Santoro

Edoardo Milio

Giovanni Ferlazzo

Raimondo Impollonia